


+390650545958



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte Indirette
Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Roma, 11 gennaio 2013

Da Ufficio Registro e altri Tributi IndirettiA **ASP DISTRETTO DI FIDENZA**

Via Fax 0524.202788 Numero fogli 5 + il presente.

OGGETTO: INTERPELLO N. 954-671/2012 PROT. N. 3812/2013

Si trasmette la risposta relativa all'istanza di interpello da voi presentata.

Si prega di confermare via telefax l'avvenuta ricezione della presente.

Il Responsabile dell'Ufficio
Patrizia Russo

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Fax 06/50545958

Con la presente confermo l'avvenuta ricezione della risposta all'interpello indicato in oggetto.

data


Firma

AL PRESENTE FAX NON SEGUIRA' L'ORIGINALE
(Art. 6, 2° comma, L.412 del 31.12.1991)**In caso di incompleta o imperfetta ricezione contattare i seguenti numeri:**
TEL 06/50545536 - FAX 06/50545958

Le informazioni contenute in questo documento inviato a mezzo fax sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguito. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente documento è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.

Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo documento e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

+390650545958



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Roma, 10 GEN. 2013

ASP DISTRETTO DI FIDENZA
VIA BERENINI 151
43036 FIDENZA (PR)Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna
Via Marco Polo n.60.
Bologna

Prot.

OGGETTO: *Interpello 954-671/2012-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
ASP DISTRETTO DI FIDENZA
Codice Fiscale 02496470341 Partita IVA 02496470341
Istanza presentata il 14/09/2012

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Distretto di Fidenza" (ASP) fa presente di procedere mensilmente ad addebitare direttamente agli utenti o al Comune o alla Azienda Usl di riferimento rette o quota parte delle stesse, per le prestazioni erogate. Trattandosi di prestazioni rientranti fra quelle che godono dell'esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 21 o 27- ter del DPR n.633 del 1972, l'ASP istante ha richiesto la dispensa dalla fatturazione ai sensi dell'articolo 36-bis del medesimo DPR.

Al fine di potere documentare le somme richieste, l'Azienda provvede ad emettere una

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma
Tel. 0650315469 - Fax 0650545407 - e-mail: do.norm.registrocaaltributiindiretti@agenziaentrate.it

AGE_AGEDC001_REGISTRO UFFICIALE_0003812_11-01-2013-U

nota o una regolare fattura nei confronti di coloro che ne facciano specifica richiesta, attestanti le somme da riscuotere.

Sino ad ora, su entrambe le tipologie di documenti, l'ASP ha provveduto ad applicare il bollo nella misura di euro 1,81, ogni qualvolta l'addebito superi l'importo di euro 77,47.

Relativamente agli addebiti sopra descritti, in caso di mancata riscossione degli stessi, l'ASP procede all'invio di lettere di sollecito, sulle quali provvede ad applicare il bollo, secondo le medesime modalità del documento originale.

Considerato che le somme oggetto di addebito e di sollecito rappresentano per l'azienda istante entrate relative all'attività istituzionale e che tali entrate di bilancio hanno certamente natura extratributaria, l'Azienda istante chiede di conoscere se, in relazione ai citati documenti, possa trovare applicazione il regime di esenzione dall'imposta di bollo disposto dall'articolo 5 della Tabella allegato B, al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo).

Tale disposizione prevede, fra l'altro, l'esenzione in modo assoluto dall'imposta per gli "Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi, e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Distretto di Fidenza" ritiene che debba trovare applicazione l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 5 della Tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto sussistono tutti i requisiti di ordine soggettivo (Istituzione pubblica assistenza e beneficenza) ed oggettivo (natura extratributaria dell'entrata) previsti dalla succitata norma.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) sono state, infatti,

trasformate per effetto di una norma di legge nazionale (Legge 8 novembre 2000, n. 328) e regionale (Legge Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2) in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), sopprimendo in tal modo le preesistenti Ipab.

Per effetto della trasformazione, infatti, non è mutata la natura dell'ente né la natura delle prestazioni erogate di servizi alla persona.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si fa presente che, in linea generale, le fatture o le note sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'applicazione dell'imposta per le "*1. Fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti(...) per ogni esemplare Euro 1,81*". La relativa nota 2 prevede che "*L'imposta non è dovuta : a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47).*".

Con riferimento alle note di sollecito, l'amministrazione finanziaria con risoluzione del 15 giugno 1974, n. 430298, ha precisato che "*... gli atti in questione sono da considerarsi normale corrispondenza commerciale e, pertanto, soggetti al bollo solo in caso d'uso, purché non siano indicati, su di essi, elementi idonei ad individuare le fatture o taluni altri documenti di cui all'art. 19 (ora 13) della tariffa, come quando ne contengono ad esempio la data o il numero di individuazione e l'importo (...)*".

Il predetto trattamento tributario subisce una deroga per gli atti e documenti indicati nella tabella annessa al DPR n. 642 del 1972. In particolare, l'articolo 5 prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo, tra l'altro, per gli "*atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza*".

Con riferimento a tali ultimi soggetti, si rileva che in attuazione della delega

disposta con l'articolo 10, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 ha riordinato il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), già disciplinate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972 (Legge Crispi) ed ha previsto, con alcune eccezioni, che *"le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona"* (articolo 5, comma 1).

L'articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 207 del 2001, ha previsto, inoltre che le istituzioni riordinate in aziende di servizi *"conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino"*, subentrando *"in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"*.

Di fatto, la trasformazione da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende di servizi alla persona, nelle intenzioni del legislatore della legge di riordino (D.Lgs n. 207 del 2001), è stata prevista al fine di garantire una maggiore efficienza gestionale nell'attività di erogazione dei servizi assistenziali.

Le aziende di servizi alla persona operano, infatti con criteri imprenditoriali ed informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi .

Per effetto della trasformazione non risulta, tuttavia, innovata l'attività svolta da detti soggetti. Le ASP, infatti, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Analogamente alle IPAB anche le ASP non hanno fini di lucro ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico (articolo 6 D. LGS. n. 207 del 2001).

Si realizza pertanto una continuità tra l'attività svolta in precedenza dalle IPAB ed attualmente dalle ASP. Proprio in considerazione della sostanziale continuità che sussiste tra i predetti enti, si ritiene che le fatture e le note di sollecito per la riscossione delle rette da parte dell'ASP, in quanto atti per la riscossione delle entrate extratributarie, possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo

+390650545958, 5 di 5

prevista dall'articolo 5, comma 4, della tabella allegato B al D.P.R. 642 del 1972 per le istituzioni pubbliche di beneficenza.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Annibale Dodero